

Città di Torino
Servizio Centrale Consiglio Comunale
Settore Processo Deliberativo
Centro di Documentazione

**STRUMENTI ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
POPOLARE NELLE CITTÀ DI TORINO, ROMA, MILANO,
GENOVA**

Torino, lì 20 novembre 2009

INDICE

I Nota introduttiva

II La partecipazione popolare come fondamento dei principi programmatici degli statuti delle città

III Strumenti e organismi della partecipazione

III.I Forme associative dei cittadini

III.II Partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo

III.III Istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini

III.IV Partecipazione alla vita pubblica degli stranieri

III.V Azione popolare

III.VI Diritto di accesso agli atti

III.VII Referendum: consultivo, abrogativo, propositivo e di indirizzo

III.VIII Difensore Civico

III.IX Esempi di progettazione partecipata:

- Progetto Periferie di Torino

- La partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana di Roma

I Nota introduttiva

Questa parte della relazione esamina, in modo comparato, la normativa locale riguardante le forme di partecipazione popolare di alcune città italiane, Torino, Roma, Milano, Genova e tratta, a livello esemplificativo, due progetti di riqualificazione e trasformazione urbana di Torino e Roma, che hanno coinvolto la popolazione in modo attivo nell'ambito di un metodo di lavoro che ha reso possibile un'interazione sinergica tra i vari soggetti coinvolti, pubblici e privati.

Gli strumenti di partecipazione popolare nell'ordinamento istituzionale del Comune, analizzati nella prima parte del presente lavoro, costituiscono, in questa seconda parte, il terreno di comparazione delle città esaminate: è stata messa in relazione la normativa contenuta negli Statuti delle città e nei rispettivi Regolamenti di partecipazione popolare.

II La partecipazione popolare come fondamentale principio programmatico negli statuti delle città

La materia della partecipazione popolare alle scelte dell'amministrazione comunale si inserisce come valore fondamentale nelle linee programmatiche degli Statuti delle città:

- A **Torino** la promozione della democrazia partecipativa si può rilevare, a livello programmatico, nel titolo II dello Statuto, che contiene la normativa generale del Comune in tema di istituti di partecipazione e difensore civico. All'uopo, il relativo art. 9, comma 1, riconosce e garantisce i diritti di partecipazione individuale e collettiva, statutariamente previsti, agli elettori, ai residenti e, in relazione a specifiche consultazioni, anche a soggetti, i quali, pur non risiedendo a Torino, siano interessati all'oggetto del consulto per motivi continuativi di lavoro, studio o domicilio. Inoltre, l'art. 1, comma 1, dell'apposito Regolamento¹, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, dalla legislazione vigente e dall'ordinamento comunitario (in materia, quest'ultimo, di cittadinanza europea), ribadisce il ruolo che l'amministrazione comunale svolge, al fine di tutelare i diritti di partecipazione dei cittadini e degli utenti.
- A **Roma** lo Statuto, all'art. 2 - principi programmatici -, comma 1, sostiene la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina e delle formazioni sociali per la costituzione dell'Europa unita e per la tutela dei diritti di cittadinanza europea. Il comma 4 evidenzia che il Comune assicura la più ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina (singoli o associati), all'amministrazione locale.
- A **Milano** l'art. 1 dello Statuto enuncia, nell'indirizzo politico e amministrativo del Comune, la peculiarità della condivisione partecipata dei "valori comunitari", da parte delle donne e degli uomini che compongono la collettività milanese.
- A **Genova** lo Statuto, all'art. 3, - Obiettivi preminenti -, valorizza la partecipazione democratica dei cittadini alla formazione della volontà della comunità locale, nonché all'interno dei procedimenti amministrativi, nelle forme e con le modalità normativamente previste.

¹ Regolamento di partecipazione popolare del Comune di Torino: "Testo unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico".

III Strumenti e organismi della partecipazione

III.I Forme associative dei cittadini

Negli Statuti e nei relativi Regolamenti di Torino, Roma, Milano e Genova, le *forme associative* di partecipazione popolare sono promosse, con la finalità propositiva di dare il massimo impulso possibile alle forme di partecipazione, come rilevato nel paragrafo corrispondente, nella prima parte del presente lavoro, e sono previste come momenti di consultazione e verifica dei bisogni della cittadinanza.

Il Comune promuove la partecipazione popolare mediante forme e organismi di consultazione cittadina. Le forme di partecipazione sono riconducibili a:

- a) Associazioni di privati e organizzazioni del Volontariato che operano senza fini di lucro in ambiti sociali, assistenziali, culturali.
- b) Consulte che si configurano come organismi consultivi e propositivi del Consiglio e della Giunta Comunale.

L'azione delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato è riconosciuta anche mediante la loro audizione in Consiglio Comunale. Presso il Comune di Torino viene tenuto ed aggiornato un Registro delle associazioni² che contiene finalità, caratteristiche, cariche sociali, numero degli aderenti.

Le Consulte sono organismi di rappresentazione di interessi settoriali specifici. Esse hanno una struttura formalizzata all'interno dell'amministrazione locale, sono fornite di personale tecnico e di spazi per lo svolgimento delle loro mansioni.

L'individuazione, negli articoli degli statuti e dei regolamenti di Torino, Roma, Milano, Genova, della disciplina delle forme associative dei cittadini

A **Torino** lo Statuto, all'art. 12 - Forme e organismi di consultazione -, evidenzia, al comma 2, la consultazione dei residenti o degli appartenenti a singole categorie, da parte del Comune e delle Circoscrizioni, in vista dell'adozione di provvedimenti che li riguardano. Il comma 3, prevede forme di partecipazione degli utenti nella verifica e nel monitoraggio della qualità dei servizi erogati. Il comma 4, esplicita che il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione di Consulte settoriali, indicandone i compiti, la composizione, le modalità di funzionamento e di consultazione da parte dell'Amministrazione e delle Commissioni Consiliari.

L'art. 15 - Consulte - del Regolamento³ di **Roma** dispone che il Consiglio Comunale o i Consigli Circoscrizionali possano istituire consulte per la rappresentanza delle associazioni che operano in un determinato settore o che rappresentano particolari categorie di cittadini. Lo Statuto, al comma 3 dell'articolo 12 - Associazioni, Organizzazioni del Volontariato e Consulte - dispone che le consulte e gli osservatori hanno facoltà di proporre al Consiglio Comunale l'adozione di specifiche carte dei diritti.

Il comma 4 dell'art. 2 dello Statuto - principi programmatici -, sottolinea "la più ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina (singoli o associati), all'amministrazione locale ed al procedimento amministrativo". Il comma 7 promuove la partecipazione civica dei giovani e valorizza l'associazionismo. Il comma 9 istituisce il "Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi", al fine di favorire la loro partecipazione alla vita della comunità locale.

A **Genova**, lo Statuto all'art. 21 - Consultazione delle comunità intermedie e verifica delle politiche comunali -, al comma 1, tratta la consultazione delle forze sociali, economiche e culturali, che

² Art. 10, c. 3, Statuto del Comune di Torino.

³ Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare del Comune di Roma.

operano con carattere di continuità, sul territorio comunale, per l'adozione di specifici provvedimenti di particolare rilievo sociale, con le modalità e le forme stabilite dal regolamento civico sulla partecipazione. Quest'ultimo stabilisce altresì i casi e gli atti per i quali la consultazione è obbligatoria. Il comma 2 specifica che il Sindaco promuove, ogni due anni ed in forma pubblica, le conferenze dei servizi, aperte alla partecipazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni e dei cittadini interessati, al fine di verificare l'effettiva incidenza sociale delle politiche del Comune.

Il Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale, all'art.75, - associazionismo - sottolinea la promozione, da parte dei municipi, delle associazioni e degli organismi di volontariato che operano per lo sviluppo sociale, culturale, ambientale. Esplicita al comma 2 la consultazione periodica delle associazioni e degli organismi di volontariato.

III.II Partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo

Solo a **Torino** è dato riscontrare, nel Regolamento di partecipazione, una normativa che dà esecuzione a quella generale della Legge 241 del 1990. Come citato nella prima parte, l'art. 8 comma II del TUEL, assegna allo statuto il compito di determinare forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi, relativi all'adozione di atti che possono determinare effetti sulle loro situazioni giuridiche soggettive.

- Il comma 1 dell' 71 del Regolamento⁴ - partecipazione volontaria al procedimento - dispone che i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, abbiano facoltà di intervenire nel procedimento.

I commi 2 e 3 ne stabiliscono le modalità: il primo dispone che l'intervento debba essere presentato in forma scritta, il secondo che il responsabile del procedimento debba valutare la possibilità dell'intervento del soggetto.

III.III Istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini

Istanze, petizioni e proposte dei cittadini sono forme di iniziativa popolare previste obbligatoriamente⁵ dagli Statuti delle città esaminate.

In tutti gli Statuti delle città esaminate, si trovano, infatti, queste forme di iniziativa popolare.

Alcuni Statuti esplicitano, anche, la possibilità da parte dei cittadini di presentare interrogazioni e interpellanze sulle materie di competenza consiliare. Lo Statuto del Comune di Roma⁶ prevede la possibilità di presentare interrogazioni e interpellanze. Gli Statuti del Comune di Milano⁷ e Genova⁸ menzionano le interrogazioni popolari, le istanze e le petizioni e non le interpellanze.

Interrogazioni ed interpellanze dei cittadini si possono considerare forme specifiche statutariamente individuate, dell'istituto dell' "istanza popolare", intesa in senso lato.

Sono domande rivolte al Sindaco o al Consiglio Comunale, riguardano atti o iniziative, intendimenti ed orientamenti programmatici, generali o settoriali, dell'Amministrazione comunale. Lo Statuto di Genova precisa che non sono ammesse istanze, petizioni ed interrogazioni popolari su materie per le quali risulti improponibile il referendum consultivo (art.22).

⁴ Regolamento di partecipazione popolare del Comune di Torino: "Testo unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico".

⁵Come si evince dall'articolo 8 comma 3 del TUEL esplicitato nella prima parte del lavoro, nel corrispondente paragrafo.

⁶ Statuto di Roma, c.5., art. 8 - iniziativa popolare - .

⁷ Statuto di Milano, art.9 - Interrogazioni popolari, istanze e petizioni - .

⁸ Statuto di Genova , comma 1,art. 22 - Istanze, petizioni, proposte ed interrogazioni popolari - .

Le petizioni possono essere presentate da cittadini singoli o associati al Sindaco o al Consiglio Comunale per sollecitare l'adozione di iniziative volte al soddisfacimento di esigenze della comunità.

Per quanto concerne le proposte di iniziativa popolare, le normative delle città esaminate, le considerano e disciplinano specificamente come proposte di deliberazione.

L'individuazione, negli articoli degli statuti e dei regolamenti di Torino, Roma, Milano, Genova, della disciplina delle istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini

A **Torino** l'art. 13 dello Statuto - Istanze e petizioni al Sindaco e al Consiglio Comunale - al comma 1 stabilisce che uno o più titolari dei diritti di partecipazione possono presentare, rispettivamente, istanze o petizioni rivolte al Sindaco, finalizzate a richiedere informazioni o ad avanzare proposte relative a specifici problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione. Il titolo II del Regolamento, in particolare il Capo I, tratta le modalità procedurali per la presentazione di istanze, petizioni e proposte di deliberazione di iniziativa popolare. L'art. 3 specifica che, sulla base di quanto previsto dallo Statuto della città (art. 13)⁹, le istanze, le petizioni e le proposte di deliberazione¹⁰ possono essere presentate e sottoscritte dai titolari dei diritti di partecipazione.

A **Roma** l'art. 8 - iniziativa popolare - dello Statuto, al comma 5, prevede la possibilità da parte dei cittadini, di presentare interrogazioni e interpellanze al Sindaco.

⁹ Statuto della Città di Torino, articolo 13 - Istanze e petizioni al Sindaco e al Consiglio Comunale -:

1. Uno o più titolari dei diritti di partecipazione possono presentare, rispettivamente, istanze o petizioni rivolte al Sindaco, finalizzate a richiedere informazioni o ad avanzare proposte relative a specifici problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione.
2. Il Sindaco, ovvero un Assessore o un funzionario da lui delegato, provvede a rispondere, entro sessanta giorni dalla presentazione, alle istanze e petizioni che gli sono rivolte.
3. Petizioni riguardanti problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione possono essere presentate al Consiglio Comunale. Il Presidente le trasmette ai Gruppi Consiliari e al Sindaco.
4. Le petizioni al Consiglio Comunale devono essere sottoscritte:
 - a) per problemi di carattere specifico, da almeno trecento titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b) per problemi di carattere generale, da almeno ottocento titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Entro sessanta giorni dalla presentazione, le petizioni sono discusse, con la partecipazione di tre presentatori, nella Commissione Consiliare competente, alla presenza del Sindaco o di Assessori o funzionari da lui delegati.

¹⁰ Statuto della Città di Torino, articolo 14 - Proposte di deliberazione di iniziativa popolare -:

1. I titolari dei diritti di partecipazione possono presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare, purché corrispondenti ai requisiti formali richiesti. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno millecinquecento titolari dei diritti di partecipazione. Qualora la proposta riguardi modifiche dello Statuto, il numero delle firme richieste è elevato a cinquemila.
2. Le modalità delle procedure di presentazione delle proposte e di verifica dei requisiti formali della stessa sono disciplinate da apposito Regolamento. Dell'intervenuta ammissibilità è data notizia ai presentatori che, nei quattro mesi successivi, potranno raccogliere il numero di firme necessarie.
3. Le proposte di deliberazione sono iscritte, nei venti giorni successivi alla presentazione, all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, che si pronuncia con il voto entro i sessanta giorni successivi ovvero entro novanta giorni, nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione del parere dei Consigli di Circoscrizione. Tre presentatori della proposta di deliberazione possono illustrarla e discuterla nella Commissione Consiliare competente.

Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare del Comune di Roma, all'art. 5 - interrogazioni e interpellanze - ne esplicita le peculiarità: "le interrogazioni consistono nella domanda, rivolta al Sindaco, su fatti concernenti la comunità cittadina, ovvero su atti o iniziative dell'Amministrazione Comunale". "Le interpellanze consistono nella domanda rivolta al Sindaco su intendimenti ed orientamenti programmatici, generali o settoriali, dell'Amministrazione comunale".

Il Sindaco risponde in forma scritta alle interrogazioni ed interpellanze popolari entro sessanta giorni dal deposito, inviandone il testo al primo dei promotori e può dichiarare l'irricevibilità dell'interrogazione o dell'interpellanza, nel caso in cui essa risulti redatta o presentata con modalità difformi da quelle previste nel Regolamento.

L'art. 6 tratta la materia delle petizioni sottolineando la possibilità dei cittadini, singoli o associati, di presentarle al Sindaco o al Consiglio Comunale, per sollecitare l'adozione di idonee iniziative volte al soddisfacimento di esigenze della comunità locale o di particolari settori della popolazione. Le petizioni debbono essere redatte in forma scritta, e firmate, con la chiara indicazione del nominativo e del domicilio dei presentatori. Le petizioni rivolte al Consiglio Comunale sono assegnate dal Presidente alla competente commissione consiliare.

A **Milano** lo Statuto all'art. 9 - Interrogazioni popolari, istanze e petizioni - stabilisce che i cittadini possano rivolgere al Comune interrogazioni per chiedere ragione di comportamenti o aspetti dell'attività dell'ente, non riscontrabili attraverso l'esercizio del diritto di informazione, nonché istanze e petizioni per chiedere provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità.

L'art. 2 del Regolamento - Interrogazioni popolari, istanze e petizioni -, esplicita, al comma 1, che chiunque può presentare al Comune interrogazioni, istanze e petizioni per le finalità specificate al comma 1 dell'art. 9 dello Statuto.

Il comma 3 rileva che, alle interrogazioni sottoscritte, da almeno 500 cittadini, ed alle istanze e petizioni, sottoscritte da almeno 1000 cittadini, viene data risposta scritta, comunicata al primo firmatario.

A **Genova** lo Statuto all'art. 22 - Istanze, petizioni, proposte ed interrogazioni popolari -, al comma 1, dispone che i cittadini e le associazioni abbiano facoltà di inoltrare al Consiglio Comunale, tramite la Segreteria Generale, istanze concernenti l'adozione di atti o lo svolgimento di attività previste nei piani e programmi di intervento del Comune, nonché petizioni riguardanti atti e attività non previsti nei suddetti programmi, a tutela di interessi collettivi. Il comma 2 specifica che non sono ammesse istanze, petizioni ed interrogazioni popolari su materie per le quali risulti improponibile il referendum consultivo.

La disciplina regolamentare, attuativa dello Statuto, in tema di strumenti di partecipazione, fa riferimento alla dimensione municipale ed è specificamente rinvenibile nel regolamento municipale del decentramento amministrativo:-Analogamente agli altri Comuni trattati, le forme di partecipazione prevedono strumenti e organismi individuabili nella raccolta di istanze della comunità locale: l'iniziativa popolare (art. 72), le interrogazioni, interpellanze e petizioni (art. 73), la consultazione popolare (art. 74) e il Referendum consultivo (art. 78).

L'art. 73, "interrogazioni, interpellanze, petizioni", al comma 1, dispone che gruppi di cittadini, comitati ed associazioni, operanti sul territorio municipale, possano rivolgere interrogazioni, interpellanze e petizioni al Consiglio municipale, sulle materie di competenza consiliare.

Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare

Non in tutte le normative delle città esaminate viene trattato l'istituto in modo espresso, col relativo "nomen iuris". Ad esempio, a differenza delle normative delle altre città, prese in considerazione il Regolamento di partecipazione di **Roma** non esplicita la qualificazione delle proposte di deliberazione di iniziativa popolare. Si veda all'uopo, l'art. 17 di detto Regolamento, il quale, dispone, in via generale, che la deliberazione consiliare, nell'ambito della promozione di forum pubblici organizzati per favorire il confronto diretto tra i cittadini e gli amministratori del Comune, debba indicare le disposizioni attraverso cui i cittadini potranno intervenire, "presentare proposte o istanze".

Negli Statuti e nei Regolamenti di Torino, Milano e Genova, invece si tratta espressamente di “proposta di deliberazione”: i titolari dei diritti di partecipazione possono presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare.

La proposta di deliberazione è presentata, da un *quorum* di cittadini, stabilito in sede regolamentare, che su una determinata questione, sottopone al Consiglio comunale l’iniziativa di un provvedimento amministrativo collegiale da discutersi e votarsi formalmente come proposta di deliberazione consiliare ad iniziativa popolare.

A **Torino** lo Statuto al comma 1 dell’art. 14 disciplina la materia: La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno millecinquecento titolari dei diritti di partecipazione. Qualora la proposta riguardi modifiche dello Statuto, il numero delle firme richieste è elevato a cinquemila”.

Il Regolamento sulla partecipazione (“testo unico delle norme regolamentari sulla partecipazione ...”) al comma 1 dell’art. 10 dispone i requisiti formali e l’esito delle proposte di deliberazione d’iniziativa popolare.

A **Milano** l’art. 1 - oggetto – al comma 1 del Regolamento per l’attuazione dei diritti di partecipazione popolare, cita tra gli istituti di partecipazione popolare¹¹, previsti dallo Statuto, le proposte di deliberazione di iniziativa popolare.

A **Genova** lo Statuto dispone all’art. 22, comma 8, che “Duemila cittadini possono presentare al Presidente del Consiglio proposte di deliberazione concernenti atti o attività di competenza comunale. Le stesse, previa istruttoria e acquisizione dei pareri delle circoscrizioni eventualmente competenti, se di competenza del Consiglio Comunale vengono esaminate dallo stesso in apposite sessioni ...”

III.IV Partecipazione alla vita pubblica degli stranieri

Le grandi trasformazioni sociali, economiche e politiche degli ultimi anni impongono una riflessione attenta sui principi della cittadinanza, della partecipazione, della coesione sociale e sugli strumenti di cui una pubblica amministrazione deve dotarsi per una loro piena e dispiegata applicazione.

Il Parlamento Europeo ha introdotto in una propria risoluzione del 15 gennaio 2004 il concetto di cittadinanza civile, che permette di attribuire ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nell’Unione Europea uno status che preveda diritti e doveri di natura economica, sociale e politica, incluso il diritto di voto alle elezioni municipali ed europee, rilevando in particolare l’importante ruolo che la cittadinanza civile può ricoprire nel favorire, attraverso un accresciuto senso di appartenenza alla comunità di residenza, positivi percorsi di integrazione.

L’articolo 8 - partecipazione popolare - del TUEL¹², dispone al comma 5 che gli statuti, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuovano forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

In tutte le città esaminate, sono stati attivati degli organismi di partecipazione, - Consulte per stranieri -, che hanno finalità e funzioni di raccordo, coordinamento e propulsione alla vita politica

¹¹ Regolamento di partecipazione popolare del Comune di Milano, art. 1, c.1: “interrogazioni, istanze, petizioni popolari, proposte di deliberazioni di iniziativa popolare, richieste di Referendum consultivo sulle proposte di deliberazione di iniziativa popolare, di indirizzo e di consultazione successiva – in relazione all’attività del Comune, l’organizzazione ed il funzionamento delle Consulte cittadine, nonché le modalità di svolgimento e gli effetti dell’udienza pubblica”.

¹² come citato nel paragrafo corrispondente della prima parte del presente lavoro.

locale, ma solo **Torino** ha formalizzato l'istituzione di una Consulta con apposito regolamento e statuto.

Il comma 5 dello Statuto della città prevede la dotazione di una *Consulta* per le persone straniere e apolidi, residenti a Torino, alle quali non siano riconosciuti da altre leggi i diritti di elettorato attivo e passivo. La Consulta è dotata di un proprio regolamento e statuto¹³ che ne disciplina le caratteristiche, le modalità di composizione ed i rapporti con gli altri organi comunali.

L'articolo 2 dello statuto della Consulta ne specifica le finalità:

“La Consulta Comunale è organo consultivo del Consiglio e della Giunta Municipale”. Ad essi presenta pareri sulle proposte di deliberazioni più significative che incidono sulle condizioni degli stranieri a Torino. Si propone come punto di informazione, di aggregazione e di confronto per i gruppi ed i singoli interessati ai problemi ed alle opportunità create dalla presenza degli stranieri a Torino nei suoi vari aspetti: istruzione, salute, mondo del lavoro, tempo libero servizi; con particolare attenzione all'incontro e al dialogo tra differenti culture ed alle iniziative per la prevenzione di ogni forma di xenofobia e razzismo. Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali; promuove dibattiti ed incontri. Tramite la sua segreteria fornisce le informazioni ed il supporto necessario per l'esercizio da parte di tutti gli stranieri residenti nella Città, singoli ed associati, dei diritti di partecipazione, di accesso ed informazione previsti dalle leggi e dallo Statuto Comunale e spettanti a tutti i residenti. Inoltre fornisce la consulenza necessaria alle Associazioni di stranieri per la redazione dei progetti relativi ad attività per le quali si richiedono contributi alla Città.

L'articolo 12 esplicita che si avvale per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche che costituiscono la sua segreteria amministrativa, nonché della collaborazione del Settore Amministrativo Gabinetto del Sindaco che può a sua volta richiedere l'intervento di altri Settori Amministrativi.

Milano sta procedendo, a livello comunale, verso la costituzione di una Consulta che favorisca la partecipazione degli immigrati all'amministrazione della città. Ne è prevista la prossima attuazione, con l'organizzazione dei primi “Stati generali dei residenti stranieri”, che si riconoscono in un'associazione. La Provincia di Milano - Servizio Partecipazione - promuove le diverse Consulte degli emigranti sulle tematiche legate alla partecipazione politica, ritenendole strumento importante ed inclusivo di democrazia diretta; all'uopo, ha avviato un confronto con esse.

A **Genova** lo Statuto riconosce il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia e residenti nel Comune che siano in possesso di carta di soggiorno, ovvero che abbiano risieduto legalmente in Italia nei cinque anni precedenti o ancora che abbiano risieduto legalmente nel territorio comunale nei due anni precedenti alle elezioni;

A **Roma** Il Consiglio Comunale ha istituito due organismi di rappresentanza della propria cittadinanza di origine straniera, i Consiglieri Aggiunti e la Consulta cittadina per la rappresentanza delle comunità straniere che ha come obiettivi: la partecipare attiva alla vita politica e civile del Paese, il supporto dei “Consiglieri Aggiunti” nell'attività politica, l'avvio di un confronto con i cittadini stranieri circa le politiche riguardanti la multietnicità della società romana. Ha una funzione consultiva in quanto sede privilegiata di confronto tra il Comune e la società civile.

¹³ Statuto della consulta comunale elettiva per i cittadini stranieri ed apolidi residenti a Torino

III.V Azione popolare

Il fine dell'azione popolare è quello di estendere la partecipazione diretta della comunità amministrata alla vita della pubblica amministrazione locale.

Questo istituto è espresso solo nello Statuto di Roma: il comma 1, dell'art. 9 dello Statuto, tratta l'azione popolare prevedendo che "Ciascun cittadino elettore potrà far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. In caso di soccombenza, le spese saranno sostenute dal Comune qualora abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore".

Negli altri statuti delle città esaminate non è espressamente menzionato questo istituto.

III.VI Diritto di accesso agli atti

Questo diritto è espressamente trattato in tutta la normativa delle città esaminate, anche, a livello generale nei principi programmatici. E' uno degli istituti della partecipazione popolare più significativo perché legittima l'interazione tra i referenti delle istituzioni e i cittadini.

A **Torino** l'articolo 21 dello Statuto - diritto di accesso - dispone che "tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale siano pubblici, con le eccezioni previste dalla legge e individuate dal Regolamento dell'accesso". Rileva che Il Regolamento assicura ai cittadini ed ai residenti, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina le modalità per il rilascio di copie degli atti. Sottolinea che è garantito altresì, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti anche interni del Comune e delle Circoscrizioni, delle Aziende, Enti, Istituzioni da esso dipendenti e dei concessionari di servizi comunali. Esplicita che sono esclusi permanentemente o temporaneamente dal diritto di accesso i documenti dei quali disposizioni normative dello Stato o del Comune vietino la divulgazione o consentano il differimento di questa.

L'articolo 1 del Regolamento sulla partecipazione al comma 1 sottolinea la finalità del testo, in attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente, e nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario. Ribadisce il ruolo che l'amministrazione comunale ha nella garanzia, nel rispetto e nella tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti da parte degli organi e degli uffici della Città, anche al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa. Il comma 2 esplicita i diritti di partecipazione cittadina alle scelte politiche e amministrative. In particolare, si tratta di diritti di informazione sul funzionamento dell'amministrazione; di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi;

Il titolo IV del regolamento tratta il diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni delle quali è in possesso l'amministrazione. L'art. 46, al comma 1, esplicita che tale diritto è assicurato a tutti i cittadini residenti.

A **Roma** L'art. 2 dello Statuto al comma 4, evidenzia che il Comune assicura la più ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina (singoli o associati), all'amministrazione locale ed al procedimento amministrativo e garantisce l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione.

L'art. 7 tratta del diritto all'informazione. Il Comune garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività, conformemente a quanto prevede il relativo regolamento per il diritto di accesso. Il comma 6 dell'art. 7 esplicita che il Comune cura l'informazione degli appartenenti alla comunità cittadina, con particolare riguardo: a) al documento degli indirizzi generali di governo e al rapporto sullo stato della città; b) ai bilanci preventivi e consuntivi, nonché al conto consolidato patrimoniale di inizio e di fine mandato, ove previsto dal regolamento di contabilità; c) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica; d) alle valutazioni di impatto ambientale; e) agli atti di

indirizzo in materia ambientale e sociale; f) ai regolamenti; g) alle iniziative relative ai rapporti tra la pubblica amministrazione e gli appartenenti alla comunità cittadina; h) agli interventi comunali a favore delle persone portatrici di handicap. Il Comune pubblica un “Bollettino”, per informare gli appartenenti alla comunità cittadina, in particolare sugli indirizzi, sui provvedimenti e sulle proposte di carattere generale.

A **Milano** l’art. 17 dello Statuto esplicita che il Comune riconosce e garantisce il diritto dei cittadini all’informazione sull’attività svolta e sui servizi resi direttamente o indirettamente dall’Amministrazione e garantisce il diritto di accesso agli atti .

L’art. 63 - Diritto di Accesso - esplicita che tutti i cittadini hanno diritto di accesso agli atti e specifica che chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune. Il comma 3 rileva che tale diritto è escluso solo per gli atti e i documenti individuati dal regolamento, per i quali sussistano esigenze di tutela della riservatezza di terzi o esigenze di prevenzione o repressione della criminalità. E’ garantito in ogni caso il diritto di accesso agli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere interessi giuridicamente rilevanti.

A **Genova** lo Statuto, all’art. 3, “Obiettivi preminenti”, valorizza la partecipazione democratica dei cittadini alla formazione della volontà della comunità locale, nonché all’interno dei procedimenti amministrativi”.

III.VII Referendum: consultivo, abrogativo, propositivo e di indirizzo

Il referendum, indipendentemente dalla tipologia specifica che possa assumere, è comunque uno strumento di consultazione dei cittadini, in quanto, tramite tale strumento, essi si esprimono direttamente sulle politiche e sull’indirizzo politico-amministrativo del Comune.

Dall’analisi della normativa delle città esaminate, si può osservare che vengono configurati più tipi di referendum, quello consultivo, quello abrogativo, quello propositivo e quello di indirizzo e che ogni città specifica la disciplina dei limiti, cita cioè le materie nelle quali non si possono applicare i referendum.

A **Torino**, sono previsti i referendum consultivo e abrogativo: l’art. 13 del Regolamento¹⁴ sulla partecipazione popolare alla lettera a) del comma 2 sottolinea che con il referendum consultivo “i cittadini possono esprimere la loro volontà in merito a temi di competenza del Consiglio Comunale”. La lettera b) esplicita che con il referendum abrogativo si possono “eliminare dall’ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale”.

La disciplina dei limiti, specificata dagli articoli 15 e 16 dello Statuto, enuclea le materie che non possono essere oggetto di referendum consultivo ed abrogativo:

¹⁴ il regolamento “Testo unico delle norme regolamentari sulla partecipazione...” all’art. 13 - Tipi, materie e limiti dei Referendum comunali:

1. A norma degli articoli 15 e 16 dello Statuto, sono ammessi referendum consultivi e abrogativi.
2. I soggetti di cui all’articolo 9, comma 1, dello Statuto possono:
 - a) con il referendum consultivo, esprimere la loro volontà e il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale;
 - b) con il referendum abrogativo, eliminare dall’ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. L’abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo.
3. I Referendum consultivo e abrogativo non possono essere indetti, rispettivamente, nelle materie indicate dagli articoli 15, comma 3, e 16, comma 2, dello Statuto.

- l'art. 15, c.3 dispone che non può essere indetto il referendum consultivo in materia di tributi locali e di tariffe e su provvedimenti amministrativi a contenuto legislativamente vincolato o meramente esecutivi;
- l'art. 16, c.2, esplicita che non possono essere sottoposte a referendum abrogativo le deliberazioni, o parti di esse, riguardanti oltre a materie di bilancio, regolamenti ad efficacia meramente interna; nonché atti con i quali il Consiglio Comunale partecipi alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.

A **Milano**, la normativa civica riconosce i referendum consultivi di indirizzo e abrogativi.

Il referendum consultivo è ammesso sulle proposte di deliberazione di iniziativa popolare (art. 10 c. 1 dello Statuto) quando ne faccia richiesta un numero di cittadini non inferiore a 5000.

Il referendum di indirizzo è indetto su orientamenti o scelte di competenza del Comune quando ne faccia richiesta l'1,5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune (art. 11, c.3).

Il referendum abrogativo è previsto dall'art. 12, comma 1 dello Statuto ed è ammesso sulle proposte di revoca delle deliberazioni del Consiglio e, di Giunta, quando la proposta sia presentata entro 120 giorni dalla esecutività della deliberazione e ne faccia richiesta 1/3 dei Consigli di Zona con deliberazione approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Significativa è la disciplina dei limiti prevista dall'art. 12 comma 2 dello Statuto secondo cui non possono essere sottoposti a referendum: "a) lo statuto, il regolamento del consiglio comunale e dei Consigli di zona; b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; c) i provvedimenti concernenti tariffe o tributi; d) i provvedimenti inerenti tariffe o tributi; e) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti; f) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni; g) gli atti relativi al personale del Comune; h) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi; i) gli statuti delle aziende speciali comunali; j) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti di singoli o di specifici gruppi di persone.

Il comma 3 dell'art. 12 specifica che il referendum non ha luogo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Ove l'annullamento o la revoca siano parziali "ovvero siano accompagnati da nuova deliberazione sullo stesso oggetto, il collegio dei garanti decide, sentiti i promotori ed il Sindaco, se il referendum non debba avere luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale o comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori...". Un ulteriore limite è espresso dal comma 4, riguarda gli atti del Comune che siano stati sottoposti a referendum consultivo.

A **Roma**, lo Statuto all'art.10, al comma 2 sottolinea che i cittadini possano esercitare l'iniziativa dei referendum consultivi e abrogativi. Il regolamento ne disciplina le modalità: l'art. 7, - Iniziativa popolare del referendum -, specifica che i cittadini esercitano l'iniziativa del referendum popolare mediante una richiesta da loro firmata.

Lo statuto all'articolo 10 comma 1 esclude, per i referendum consultivi e abrogativi, le materie relative ai bilanci; i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari; ad acquisti e alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni; a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze o, comunque, persone; i provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi ed altri prelievi; i provvedimenti inerenti acquisti e alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni; gli atti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose

A **Genova**, la normativa civica tratta espressamente il referendum consultivo.

Come stabilisce l'art. 24 dello Statuto, al comma 1: "sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di competenza comunale e nelle questioni di esclusivo interesse municipale", ossia riferite, come esplicita il regolamento all'art. 78, del comma 1, "al territorio del Municipio ed in ordine alle quali sussista competenza municipale per l'adozione del provvedimento finale".

Come le altre città, l'esercizio dei referendum rappresenta l'oggetto e la finalità della consultazione, che può essere propositiva, su proposte di deliberazione di iniziativa popolare, abrogativa, di revoca di atti amministrativi o di indirizzo. Come stabilisce l'art. 24 dello Statuto, il comma 3 dispone che i referendum consultivi possano avere ad oggetto proposte di deliberazione di iniziativa popolare e proposte di revoca di deliberazioni del consiglio, nonché esprimere indirizzi su orientamenti o scelte di competenza del Comune

La disciplina dei limiti, esplicita che non possono in ogni caso essere oggetto di referendum consultivi le questioni (di cui all'art. 24, comma 4, dello Statuto) riguardanti individui singoli o specifici gruppi di persone, nonché quelle concernenti i tributi, le tariffe, i canoni, le attività vincolate, gli incarichi di competenza degli organi comunali, lo statuto, i regolamenti, il bilancio, gli atti riguardanti il personale.

III.VIII Difensore Civico

E' previsto nella normativa delle città esaminate. Gli Statuti lo definiscono come "garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale" e gli affidano il compito di attivarsi per eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione su richiesta dei cittadini o su iniziativa propria. E' un organo, indipendente, preposto a valorizzare la partecipazione popolare, con la funzione di operare al fine di migliorare il rapporto tra i cittadini e il Comune. Può accedere agli atti e alle strutture delle amministrazioni senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. Riceve le segnalazioni dei cittadini sul cattivo funzionamento degli uffici pubblici, svolge indagini e segnala i casi di cattiva amministrazione ai responsabili delle unità organizzative interessate.

A Torino la figura del Difensore Civico è prevista dallo Statuto all'articolo 23. Il c. 1 ne tratta la funzione: "Il Difensore Civico è istituito per assistere i cittadini e gli utenti dei servizi nella tutela dei loro diritti e interessi, con particolare riguardo agli atti e comportamenti di organi e uffici del Comune di Torino, delle Circoscrizioni, Istituzioni, Società per Azioni a mezzo delle quali il Comune gestisca servizi pubblici locali".

A Milano l'art. 18 dello Statuto, al comma 1, esplicita che il Difensore Civico è designato tra cittadini dotati di qualificata esperienza giuridico-amministrativa. Il comma 2, oltre a esplicitare, come per le altre città, che esso tutela i cittadini singoli o associati nei confronti dell'amministrazione comunale e degli enti od organismi controllati dal Comune, specifica che può accedere agli atti e alle strutture delle amministrazioni, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio; può formulare eventuali proposte di modifica dell'organizzazione per una migliore tutela dei diritti. Può convocare i responsabili dei procedimenti per esaminare con essi le eventuali difficoltà che si frappongono alla corretta e tempestiva conclusione dei medesimi. Può richiedere agli organi competenti l'esercizio dell'azione disciplinare, nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni; gli organi competenti sono tenuti ad esercitare tale azione entro i termini stabiliti dal regolamento, dandone immediata notizia al Difensore Civico.

A Roma L'art. 14 dello Statuto al comma 7 rileva che Il regolamento per l'istituzione del Difensore Civico determina i requisiti soggettivi per la designazione, le cause di incompatibilità e di cessazione dalla carica, in modo tale da assicurare che il Difensore Civico ed il Vice Difensore Civico siano scelti tra persone che, per preparazione ed esperienza nella tutela dei diritti, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza. Lo stesso regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio dei poteri del Difensore Civico e dell'Ufficio del Difensore Civico e ne coordina l'azione con le disposizioni vigenti in materia di controlli sugli atti e sugli organi comunali.

L'art. 14, comma 1 dello Statuto, dispone che "Il Difensore Civico riferisce annualmente al Consiglio Comunale sui risultati della propria attività. Il successivo c. 9 specifica che al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non sugli atti riservati per espressa indicazione di legge.

L'art. 12 del Regolamento sul difensore Civico ne specifica i rapporti con gli organi del Comune: può richiedere ai dirigenti del Comune l'adozione o la modifica di atti, al fine di assicurare il soddisfacimento dei diritti e degli interessi degli appartenenti alla comunità cittadina e di promuovere la piena attuazione dei principi dello Statuto. Gli organi del Comune ovvero i dirigenti, a tal fine interpellati, sono tenuti a rispondere al Difensore Civico entro un mese dalla richiesta. Il Difensore Civico, nell'esercizio delle proprie funzioni, non può esprimere apprezzamenti su atti o deliberazioni di indirizzo politico-amministrativo adottati dagli organi del Comune. La Giunta Comunale e le Commissioni del Consiglio Comunale possono decidere l'audizione del Difensore Civico, anche su richiesta di quest'ultimo. Può assistere ai lavori delle Commissioni del Consiglio Comunale. A tal fine gli ordini dei lavori delle Commissioni sono comunicati tempestivamente al suo ufficio.

A **Genova** gli articoli 25 e 26 dello Statuto trattano l'istituto:

l'art. 25 specifica la funzione del Difensore civico come garante della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti; l'art. 26 tratta dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità della carica: "La carica di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività professionale o commerciale e con qualsiasi impiego pubblico o privato. Il Difensore Civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti.

III.IX Esempi di progettazione partecipata:

- Progetto Periferie di Torino

- La partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana di Roma

La creazione di organismi di partecipazione alle scelte dell'amministrazione, contribuisce a costituire un metodo di lavoro che permette l'interazione sinergica tra la popolazione residente nei comuni e i suoi referenti amministrativi e tecnici nelle istituzioni locali. La progettazione partecipata nel progetto periferie di Torino e, trasformazione urbana di Roma, sono due esempi di democrazia partecipativa che compenetrano i cittadini nella vita politico-amministrativa della città.

La progettazione partecipata - Il Progetto Periferie del Comune di Torino

Il Comune di Torino sperimenta nel 1997 un tipo di progettazione partecipata con i cittadini di alcuni quartieri e con l'investimento di risorse pubbliche e private per riqualificare zone periferiche soggette a degrado. Il lavoro viene svolto in sinergia con la popolazione residente, gli operatori delle strutture pubbliche e di quelle private, attraverso forme di partecipazione rappresentate dai "tavoli sociali".

Il Progetto Periferie coordina iniziative urbanistiche, attività sociali e culturali. Gestisce fondi investiti dal Comune di Torino, dall'Agenzia territoriale per la casa, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino, dal Ministero per le infrastrutture, dall'Unione Europea e dai privati. Utilizza un metodo di lavoro caratterizzato da un approccio integrato fondato sulla collaborazione tra organismi pubblici e privati. Coinvolge molti soggetti in un ruolo paritario: le Circoscrizioni, le imprese sociali, che partecipano ai progetti con proprie risorse umane ed economiche, le organizzazioni sindacali e del volontariato, i comitati spontanei e di quartiere, le associazioni interessate, i Settori comunali e regionali coinvolti nella progettazione.

L'obiettivo è quello di ridisegnare completamente, insieme agli abitanti, lo spazio che rappresenta il luogo tipico ove si svolge la vita sociale del quartiere, per promuovere lo sviluppo locale in

alcune aree della città, che nel tempo hanno subito un processo di degrado e di lento abbandono. Il progetto rappresenta un piano strategico di trasformazione e sviluppo sostenibile della città e prevede di concludersi nel 2011, con l'obiettivo di riequilibrare i diversi quartieri che la compongono.

Dall'inizio ad oggi sono stati restituiti ai residenti abitazioni rinnovate, nuovi centri e luoghi all'aperto dove incontrarsi.

Sono stati realizzati progetti di sviluppo di comunità, ricerche sulla storia dei quartieri, feste di piazza, iniziative-guida come il "Laboratorio di scrittura" o le attività di progettazione con i bambini delle scuole. Anche il teatro di strada ha dato notevoli risultati di aggregazione, di confronto e di crescita sociale.

Il "Regolamento per l'attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana", del Comune di Roma

Il Regolamento di trasformazione urbana, in attuazione dei principi del Capo II dello Statuto Comunale e del Regolamento per gli istituti di partecipazione ed iniziativa popolare, implementa l'interazione tra le istituzioni e i cittadini attraverso gli atti sottoposti al processo di partecipazione, quali: gli strumenti urbanistici, i progetti urbani e i relativi piani attuativi, i programmi integrati, i Contratti di Quartiere, gli strumenti di pianificazione e i progetti di trasformazione.

Le finalità del regolamento evidenziano la partecipazione come ambito di massimo coinvolgimento dei cittadini, delle formazioni sociali, degli attori economici, secondo metodi che tengono in considerazione caratteri di adeguata diffusione, continuità e strutturazione, nel rispetto delle esigenze di celerità e trasparenza del procedimento (commi 3,4,5 dell'art. 1).

Il Regolamento in parola si pone l'obiettivo di garantire ai cittadini, attraverso un'informazione tempestiva e preventiva, la massima partecipazione nella gestione degli strumenti del Piano Regolatore Generale e nell'attuazione dei singoli piani e progetti, nonché un effettivo dialogo nell'interesse generale, anche al fine dell'uso più appropriato delle risorse pubbliche.

Il comma 5 dell'articolo 1 mette in risalto che la partecipazione non è finalizzata soltanto alla elaborazione di piani e progetti o degli strumenti previsti dalla normativa, ma anche alla discussione, valutazione e costruzione di politiche o di quadri strategici, da intendersi come l'esito delle interazioni tra i processi partecipativi.

Gli articoli 7 ed 8 trattano gli strumenti e le procedure di partecipazione, sottolineando due livelli di attivazione del processo partecipativo: l'informazione e la consultazione. L'art. 7 esplicita che: "l'informazione costituisce il primo livello della partecipazione e deve essere garantita a tutti". L'art. 8 recita: "la consultazione costituisce il secondo livello della partecipazione".

Un altro elemento che attiva e accompagna la partecipazione popolare, considerato nel Regolamento, è dato dal rafforzamento del ruolo dei diciannove Municipi, che svolgono un'azione di avvicinamento dei cittadini alle scelte da compiere sul territorio in cui essi vivono.